



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi, RS 817.022.41)

del 8.12.2023

## I. Situazione iniziale

L'allegato 3 elenca le sostanze aromatizzanti ammesse. L'elenco comprende circa 2800 voci. Circa il 20 % di queste sostanze può essere utilizzata solo provvisoriamente, poiché la relativa valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è ancora conclusa. Le valutazioni dell'EFSA vengono effettuate in modo continuo e successivamente adattate singolarmente o in gruppo nel regolamento UE relativo agli aromi (UE) n. 1334/2008.

Secondo l'articolo 6 capoverso 3, le sostanze aromatizzanti recentemente autorizzate nell'UE possono essere utilizzate direttamente anche in Svizzera. Tuttavia, questo automatismo non si applica se una sostanza aromatizzante è già regolamentata dal diritto svizzero e deve essere rimossa dall'elenco o il suo uso deve essere limitato. In questi casi, si deve poter adeguare l'allegato 3 il più rapidamente possibile per garantire lo stesso livello di protezione in Svizzera.

È stato anche dimostrato che questo allegato è molto complicato da usare a causa del gran numero di voci e del fatto che queste sono ordinate secondo il sistema UE (numeri FLAVIS). Inoltre, deve essere soddisfatto anche il desiderio di utilizzarlo per via elettronica. Pertanto, in futuro l'allegato non verrà più pubblicato come parte integrante dell'ordinanza nella Raccolta ufficiale (RU), bensì come pubblicazione mediante rimando e sul sito Internet dell'USAV. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb, RS 170.512), è possibile pubblicare le ordinanze che per la loro particolarità non si prestano alla pubblicazione nella RU solo con il titolo e il riferimento nella RU. Gli articoli 14 e 16 capoverso 1 LPubb (RS 170.512.1), entrata in vigore il 1° luglio 2022 e sottoposta a revisione parziale, stabiliscono che la pubblicazione deve avvenire mediante rimando su una pagina separata della RU. La pagina deve essere collegata all'atto normativo tramite link ”

## II. Commento alle singole disposizioni

### Allegati

#### Allegato 3

Questo allegato deve essere pubblicato solo come pubblicazione mediante rimando e sulla pagina Internet dell'USAV. Allo stesso tempo, viene allineato al regolamento UE relativo agli aromi modificato: le sostanze (n. FL) 07.130, 07.134, 07.225, 07.226 e 07.231 sono soppresse; vengono incluse le nuove sostanze 16.127, 16.130 e 16.133.

#### Allegato 4

Il numero 2.5 viene eliminato, in quanto la voce sull'acido cianidrico (in tedesco Hydrogencyanid), le derrate alimentari regolamentate e il livello massimo sono già coperti dal numero 2.4 «acido cianidrico»



(in tedesco Blausäure). L'eliminazione della voce consente di evitare ambiguità sui livelli massimi applicabili.'.

### **III. Ripercussioni**

#### **Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia**

Nessuna.

### **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Con l'adeguamento tempestivo dell'ordinanza al regolamento UE relativo agli aromi si evitano ostacoli al commercio nei confronti del nostro principale partner commerciale.